



parco regionale
roccamonfina
foce garigliano



DECRETO DEL PRESIDENTE - COMMISSARIO

N.25 DEL 07/05/2021

GIORNO	07	MESE	MAGGIO	ANNO	2021
--------	----	------	--------	------	------

il Presidente Luigi Maria VERRENGIA giusta Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 290 del 15.05.2018 e il responsabile amm/vo Dott. Geol. Saverio Maietta, assistiti dalla sig. Immacolata ESPOSITO che svolge le mansioni di Segretario verbalizzante hanno adottato il seguente decreto avente ad

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE D'USO DEL LOGO DELL'ENTE PARCO REGIONALE AREA VULCANICA DI ROCCAMONFINA E FOCE GARIGLIANO

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal competente ufficio, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Responsabile amministrativo.

PREMESSO CHE:

- Con Legge n.33 del 01/09/1993 la Regione Campania ha istituito le Aree Naturali Protette in conformità ai principi contenuti nella Legge n.394 del 06/12/1991;
- Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.777 del 06/11/2002 è stato istituito l'Ente Parco Regionale Area Vulcanica Roccamonfina e Foce Garigliano;

VISTI

- il Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
- il Regolamento CE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
- il Regolamento CE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
- il Regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio del 19 luglio 1999 che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 "legge quadro sulle aree protette";

CONSIDERATO CHE

- LA Legge 394/91 prevede all'articolo 14 che l'Ente parco possa concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco;
- l' Art. 8 del Decreto Legislativo n° 173 del 30 aprile 1998 recante "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449" prevede specifiche misure per la valorizzazione del patrimonio gastronomico nazionale;

VISTE

- la Legge n. 164 del 10 febbraio 1992 recante la "nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini";
- la Legge Regionale n. 33 del 1-09-1993 Regione Campania << istituzione di parchi e riserve naturali in Campania;

CONSIDERATA ALTRESI'

- la necessità di regolamentare l'uso del Logo dell'Ente, con un disciplinare che detti la normativa di concessione d'uso dello stesso;

RITENUTO

- opportuno adottare per l'intero sistema dell'area naturale protetta dell'Ente Parco, un disciplinare unico per la concessione d'uso del logo che consenta anche di attuare azioni unitarie di promozione e di valorizzazione dei prodotti agroalimentari del parco medesimo;

ESPERITE

- le procedure di concertazione con le parti sociali e gli attori imprenditoriali presenti sul territorio dell'area protetta;

SU PROPOSTA

- del Presidente - Commissario dell'Ente.

DECRETA

per tutti i motivi espressi in narrativa e qui si intendono integralmente riportati e trascritti formandone parte integrante e sostanziale:

1. di approvare il disciplinare per la concessione d'uso del Logo dell'Ente Parco Regionale Area Vulcanica di Roccamonfina e Foce Garigliano, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di rendere vincolante per tutti i soggetti interessati alla promozione dei prodotti locali attraverso l'uso del Logo dell'Area Protetta dell'Ente Parco Regionale Area Vulcanica di Roccamonfina e Foce Garigliano, il rispetto e l'applicazione dell'allegato disciplinare, secondo le modalità di seguito precisate;
3. Di esperire gli atti necessari e conseguenti per l'attuazione del disciplinare;
4. Di da mandato agli uffici competenti di pubblicare il presente provvedimento, sul sito Istituzionale dell'Ente Parco Regionale Area Vulcanica di Roccamonfina e Foce Garigliano, nella Sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente di questo Ente, al fine di consentirne la massima divulgazione.
5. di dare mandato all'ufficio di segreteria per la predisposizione di tutti gli atti consequenziali e per la pubblicazione del presente decreto;
6. di dichiarare il presente immediatamente eseguibile.

ALLEGATO:

DISCIPLINARE D'USO DEL LOGO DELL'ENTE PARCO REGIONALE AREA VULCANICA DI ROCCAMONFINA E FOCE GARIGLIANO.

DI CIO' SI E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE CHE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL RESPONSABILE AMM/VO

- Dott. Saverio Maietta -

IL PRESIDENTE

- Luigi Maria VERRENGIA -

IL SEGRETARIO

- Sig. Immacolata ESPOSITO -

AFFISSIONE

SI DICHIARA CHE IL PRESENTE DECRETO E' STATO PUBBLICATO SUL PORTALE DELL'ENTE ALLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA IL

IL SEGRETARIO

- Sig. Immacolata ESPOSITO -

ESECUTIVITA'

ESSENDO STATO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO (art. 134, comma 4 del T.U. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO

- Sig. Immacolata ESPOSITO -

INVIO

IL PRESENTE DECRETO E' STATO INVIATO IN DATA

Alla Comunità del Parco

Alla Giunta Regionale della Campania

IL SEGRETARIO

- Sig. Immacolata ESPOSITO -

DISCIPLINARE

"Norme di concessione del Logo DELL'ENTE PARCO REGIONALE AREA VULCANICA DI ROCCAMONFINA E FOCE GARIGLIANO"

ART.1 - IL LOGO DELL'ENTE PARCO REGIONALE AREA VULCANICA DI ROCCAMONFINA E FOCE GARIGLIANO

1. L'Ente Parco Regionale Area Vulcanica di Roccamonfina e Foce Garigliano è titolare del Logo ai sensi l'ART. 5 - "DENOMINAZIONE, EMBLEMA E LOGO" dello Statuto dell'Ente Parco;
2. Il Logo è costituito da un segno grafico e dal logotipo "*PARCO REGIONALE ROCCAMONFINA FOCE GARIGLIANO*" che è posto sulla parte inferiore del segno grafico (Allegato I). Segno grafico e logotipo che compongono il Logo dell'Ente, sono inscindibili ai fini dell'utilizzo del Logo stesso;

ART.2 - FINALITÀ DEL LOGO

1. L'Ente, al fine di perseguire le finalità istitutive delle Aree Naturali Protette, ed in particolare la promozione delle attività di cui all'art.14 della Legge 394/91, concede l'uso del Logo ai prodotti realizzati da soggetti che svolgono la loro attività nei settori di seguito specificati:
 - a) Agricoltura e zootecnia;
 - b) Lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, zootecnici e forestali a scopo alimentare e che si impegnano ad utilizzare ed applicare tecniche e criteri per la riduzione dell'impatto delle suddette attività sull'ambiente.
2. Il Logo è istituito al fine di:
 - a) promuovere forme di collaborazione e partenariato anche tra altri Enti gestori delle Aree Naturali Protette della Regione Campania o di altre Regione e i produttori che operano nelle aree stesse secondo criteri di sostenibilità ambientale;
 - b) incentivare e qualificare la produzione di beni agro-alimentari con metodi compatibili con le caratteristiche dei territori delle Aree Naturali Protette e con le loro esigenze di conservazione;
 - c) promuovere la commercializzazione ed il consumo dei prodotti biologici, tipici e tradizionali locali, contribuendo alla conservazione della biodiversità;
 - d) promuovere l'imprenditoria e l'occupazione favorendo la conoscenza delle produzioni locali presso i consumatori della zona, nazionali ed internazionali;
 - e) promuovere la sperimentazione e la valorizzazione di attività produttive sostenibili.

ART.3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente disciplinare s'intende per:

- f) **"Logo"**: il segno grafico e il logotipo "PARCO REGIONALE ROCCAMONFINA FOCE GARIGLIANO" che servono, congiuntamente, a identificare i prodotti agroalimentari provenienti dai territori di questo Ente Parco, in applicazione di un disciplinare che ne prevede le modalità di concessione d'uso, di effettuazione di controlli e le eventuali sanzioni;
- g) **"Richiedente"**: il soggetto pubblico o privato (ditta, società, cooperativa, associazione, consorzio, ente, fondazione o persona fisica) che richiede, secondo le modalità contenute nel presente disciplinare, la concessione dell'uso del Logo;
- h) **"Beneficiario"**: il soggetto pubblico o privato (ditta, società, cooperativa, associazione, consorzio, ente, fondazione o persona fisica) che viene, secondo le modalità contenute nel presente disciplinare, espressamente autorizzato dall'Ente all'uso del Logo;
- i) **"Verifica"**: verifica *in situ*, sostenuta da evidenze oggettive (verifica documentale), che i requisiti specificati nel presente disciplinare vengono soddisfatti dal richiedente;
- j) **"Non Conformità"**: non soddisfacimento di un requisito specificato nel presente disciplinare;
- k) **"Azione correttiva"**: azione stabilita per risolvere una non conformità, nei tempi definiti.

ART.4 - PRINCIPI GENERALI

1. Il Logo può essere concesso, per le finalità di cui all'art. 2, ai prodotti agro-alimentari che sono conformi alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di sanità, sicurezza ed ambiente;
2. Il Logo deve essere utilizzato congiuntamente al nome di questo Ente;
3. L'uso del Logo è concesso al beneficiario per un periodo di un anno, a decorrere dalla data di concessione dello stesso;
4. Al termine del periodo di concessione del Logo il beneficiario può ripresentare la propria domanda di concessione, secondo le prescrizioni del presente disciplinare;
5. Nelle more dell'espletamento dell'iter procedurale per la riconferma della concessione all'uso del Logo, il beneficiario dovrà inoltrare richiesta di rinnovo 30 gg. (Trenta giorni);
6. Il Logo non può in nessun caso essere utilizzato prima della conclusione della procedura di ottenimento dello stesso, secondo le modalità previste dall'art. 7;
7. In caso di mancato rinnovo della concessione d'uso del Logo, questo deve essere rimosso da tutte le etichette, targhe, brochure e documenti. In caso di non ottemperanza a quanto previsto dal presente comma verranno avviate le procedure indicate all'art. 14.

ART.5 – SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE LA CONCESSIONE PER L'USO DEL LOGO

1. Possono richiedere la concessione per l'uso del Logo :
 - a) le imprese individuali;
 - b) le società;
 - c) le cooperative;
 - d) i consorzi;
 - e) gli enti;
 - f) le fondazioni;
 - g) le associazioni,
2. La richiesta deve riguardare i prodotti di cui all'art. 2 comma 1 che rispondano ai requisiti di cui al successivo art. 6;

3. I soggetti che richiedono la concessione per l'uso del Logo devono produrre e/o trasformare beni agro-alimentari ottenuti da coltivazioni, allevamenti, o impianti di trasformazione (stabilimento produttivo) localizzati:
 - a) all'interno del territorio incluso nella perimetrazione ufficiale di questo Ente Parco;
4. I soggetti che richiedono la concessione per l'uso del Logo devono presentare i seguenti requisiti :
 - a) rispetto delle misure di salvaguardia di cui all'Allegato "A" della L.R. 33/93, ovvero delle norme previste nel Piano dell'Area Naturale Protetta di interesse e nello Statuto dell'Area stessa, nonché delle norme indicate nei piani di gestione dei SIC e ZPS;
 - b) produzione e trasformazione svolte secondo criteri che preservino l'ambiente naturale, il paesaggio e rispettino il patrimonio e le tradizioni locali dell'area di interesse;
 - c) non utilizzo, nel ciclo produttivo dell'azienda agricola interessata, di sementi geneticamente modificate e/o mangimi contenenti Organismi Geneticamente Modificati;
 - d) ottenimento dei prodotti agro-alimentari con ingredienti non contenenti Organismi Geneticamente Modificati.

ART.6 – PRODOTTI AMMISSIBILI ALLA CONCESSIONE PER L'USO DEL LOGO

1. I prodotti cui concedere l'uso del Logo devono soddisfare, obbligatoriamente, almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) Prodotti provenienti da coltivazioni biologiche certificate o in conversione, come definite dal Regolamento CEE 2092/91;
 - b) Prodotti provenienti da allevamenti biologici certificati o in conversione, come definiti dal Regolamento CE 1804/99;
 - c) Prodotti tipici come definiti e certificati in base al Regolamento CE 2081/92 (Prodotti DOP: Denominazione di Origine Protetta; Prodotti IGP: Indicazione Geografica Protetta);
 - d) Prodotti STG (Specialità Tradizionale Garantita), come definiti e certificati in base al Regolamento CE 2082/92;
 - e) Prodotti vitivinicoli certificati in base alla Legge n.164 del 10/02/92 (Vini DOCG: Denominazione di Origine Controllata e Garantita; DOP: (Denominazione di Origine Protetta); IGP: (Indicazione Geografica Protetta);
 - f) Prodotti Agroalimentari Tradizionali della Regione Campania (P.A.T.).

ART.7 – ELENCO DEI PRODOTTI

1. L'ENTE PARCO REGIONALE AREA VULCANICA DI ROCCAMONFINA E FOCE GARIGLIANO, per i fini di cui all'art. 2, istituisce e cura l'aggiornamento in tempo reale dell'elenco dei prodotti a logo, in cui vengono iscritti tutti i prodotti ed i relativi produttori cui è stato concesso l'uso del logo collettivo "PARCO REGIONALE ROCCAMONFINA FOCE GARIGLIANO";
2. L'elenco di cui al comma precedente è pubblico, è consultabile liberamente dal sito internet dell'ENTE PARCO REGIONALE AREA VULCANICA DI ROCCAMONFINA E FOCE GARIGLIANO sul sito istituzionale dell'Ente;
3. nello stesso sito è disponibile copia integrale del presente disciplinare e dei relativi allegati;

ART.8 – REGOLE GENERALI PER LA CONCESSIONE DELL'USO DEL LOGO

1. L'utilizzo del Logo è concesso dall'ENTE PARCO REGIONALE AREA VULCANICA DI ROCCAMONFINA E FOCE GARIGLIANO con Autorizzazione dell'Ente;
2. La concessione dell'uso del Logo avviene a seguito di una verifica documentale dell'effettivo soddisfacimento dei requisiti riportati nell'Art.5 e 6 del presente disciplinare e di un preliminare sopralluogo nell'azienda richiedente. Il sopralluogo verrà svolto dal personale tecnico dell'ENTE PARCO REGIONALE AREA VULCANICA DI ROCCAMONFINA E FOCE GARIGLIANO;
3. L'iter procedurale per la concessione d'uso del Logo è il seguente:
 - a) Il richiedente inoltra la domanda di concessione e la dichiarazione di intenti all'ENTE PARCO REGIONALE AREA VULCANICA DI ROCCAMONFINA E FOCE GARIGLIANO, secondo il fac-simile di cui all'allegato II, a mezzo email al seguente indirizzo Pec: certificata@pecparcodiroccamonfina.it;
 - b) L'Area Protetta, attraverso i propri Uffici Tecnici ed entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di concessione, verifica la rispondenza di quanto dichiarato nella domanda stessa attraverso un sopralluogo in situ, redigendo un'accurata relazione e trasmettendola all'ENTE PARCO REGIONALE AREA VULCANICA DI ROCCAMONFINA E FOCE GARIGLIANO, corredata dal parere espresso dal Direttore dell'Area Protetta ovvero, in caso di non conformità, di diniego motivato, indicando anche le eventuali azioni correttive da intraprendere, laddove tali azioni possano essere intraprese;
 - c) L'ENTE PARCO REGIONALE AREA VULCANICA DI ROCCAMONFINA E FOCE GARIGLIANO provvederà direttamente all'istruttoria, avvalendosi dei propri tecnici e, ove necessario, della collaborazione di esperti qualificati in materia;
 - d) Il Direttore dell'ENTE PARCO REGIONALE AREA VULCANICA DI ROCCAMONFINA E FOCE GARIGLIANO decide in merito alla concessione dell'uso del Logo o al diniego motivato sulla base della relazione e del parere di cui alla precedente lettera b);
 - e) L'ENTE PARCO REGIONALE AREA VULCANICA DI ROCCAMONFINA E FOCE GARIGLIANO comunica al richiedente a mezzo PEC, la concessione dell'uso del Logo o il motivato diniego.
 - f) Ove sia possibile per il richiedente intraprendere azioni correttive, l'ENTE PARCO REGIONALE AREA VULCANICA DI ROCCAMONFINA E FOCE GARIGLIANO nella comunicazione indica tali azioni e il limite temporale entro cui il richiedente è tenuto a intraprenderle;
 - g) Il beneficiario del Logo, nonché i prodotti a cui è concesso l'uso del logo stesso, sono iscritti nell'elenco di cui all'art. 8.

ARTICOLO 9 - TARIFFA DI CONCESSIONE

1. Al fine della contribuzione alle spese connesse alla concessione del logo ed alle relative procedure di verifica e controllo nonché per le attività di promozione, il concessionario corrisponderà al Parco le seguenti tariffe:
 - a) PRODUTTORI E FORNITORI: EURO 50,00/ANNO;

ALTRI POSSIBILI SETTORI:

- b) EURO 50,00/ANNUO PER ATTIVITÀ' RICETTIVE FINO A 10 CAMERE;
 - c) EURO 100,00/ANNO PER ATTIVITÀ' RICETTIVE OLTRE 10 CAMERE;
2. L'importo di cui al comma 1 dovrà essere versato annualmente;

3. Gli importi derivati dalla concessione d'uso del logo sono gestiti dall'Ente Parco per finanziare la gestione del logo;
4. L'importo di cui al comma 1, dovrà essere versato all'Ente Parco entro e non oltre il 31 Dicembre di ciascuna annualità;
5. Le tariffe indicate al comma 1, dovranno essere contemplate anche dai soggetti a cui è stato concesso l'uso del Logo dell'Ente prima dell'approvazione del seguente Disciplinare.

Art.10 – Uso del Logo

6. Il Logo e il nome dell'Area Naturale Protetta di origine del prodotto devono essere utilizzati in abbinamento al logo aziendale, esponendolo sui prodotti riconosciuti, sui materiali cartacei (locandine, brochure, ecc.) e nel corso delle iniziative promozionali intraprese dal beneficiario dell'uso del Logo;
7. In caso d'uso del Logo nelle modalità appena descritte, deve essere sempre riscontrabile il collegamento del Logo con il prodotto per cui è stato concesso;
8. Nel caso di prodotti rientranti in categorie per le quali la legge prescrive precise modalità di etichettatura e confezionamento, il Logo deve essere apposto in modo da non precludere la leggibilità e la visibilità dell'etichetta principale;
9. L'utilizzazione del Logo non esclude o sostituisce le responsabilità specifiche del titolare del simbolo principale e del produttore e/o trasformatore.

Art.11 – Patrocini

1. In occasione di convegni, iniziative culturali, spettacoli ed attività svolte compatibilmente con le finalità dell'ENTE PARCO REGIONALE AREA VULCANICA DI ROCCAMONFINA E FOCE GARIGLIANO, l'Ente può concedere il patrocinio sotto forma di uso del Logo, purché rispetti il principio della temporaneità e non sia legato ad iniziative commerciali.

Art.12 - Attività promozionale

1. Tutti i Prodotti che hanno ottenuto la licenza d'uso del Logo saranno pubblicizzati e promossi in tutte le occasioni promozionali previste dal programma dell'ENTE PARCO REGIONALE AREA VULCANICA DI ROCCAMONFINA E FOCE GARIGLIANO;
2. L'ENTE PARCO REGIONALE AREA VULCANICA DI ROCCAMONFINA E FOCE GARIGLIANO può organizzare e/o partecipare ad iniziative internazionali, nazionali, regionali e locali per la promozione dei Prodotti del Parco;
3. I prodotti che beneficiano della concessione del Logo saranno inseriti nell'Atlante dei Prodotti dell'Area Naturale Protetta del PARCO REGIONALE AREA VULCANICA DI ROCCAMONFINA E FOCE GARIGLIANO, il quale sarà suddiviso per gruppi di prodotto e sarà aggiornato in modo costante attraverso l'apposito sito web;
4. I prodotti che beneficiano della concessione del Logo saranno promossi e commercializzati anche attraverso la rete di punti espositivi "PARCO REGIONALE ROCCAMONFINA FOCE GARIGLIANO" realizzati nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ente.

Art. 13 – Commercializzazione (merchandising) del logo

1. Fermi restando il rispetto delle finalità statutarie e la possibilità, a proprio insindacabile giudizio, di non accogliere le richieste presentate, l'ENTE PARCO REGIONALE AREA VULCANICA DI ROCCAMONFINA E FOCE GARIGLIANO può affidare il merchandising del segno grafico e del

logotipo "PARCO REGIONALE ROCCAMONFINA FOCE GARIGLIANO", anche per tipologie di prodotti differenti da quelli di cui all'articolo 6, a soggetti che garantiscano il rispetto del presente disciplinare nonché un efficace servizio d'informazione e sensibilizzazione del pubblico.

Art. 14 - Uso non autorizzato del Logo

1. Nel caso di uso non autorizzato del Logo il rappresentante legale dell'ENTE PARCO REGIONALE AREA VULCANICA DI ROCCAMONFINA E FOCE GARIGLIANO ne richiede l'immediata cessazione nonché la distruzione di ogni materiale relativo, fatto salvo il risarcimento del danno.

Art. 15 – Controllo sull'uso del Logo

1. L'attività di controllo, per accertare che il beneficiario utilizzi il Logo conformemente a quanto previsto dal presente disciplinare, viene svolta dall'Ente gestore dell'Area Naturale Protetta, in collaborazione con l'ENTE PARCO REGIONALE AREA VULCANICA DI ROCCAMONFINA E FOCE GARIGLIANO;
2. L'Ente gestore dell'Area Naturale Protetta si riserva la facoltà di:
 - richiedere in qualsiasi momento notizie e chiarimenti sull'utilizzo del logo;
 - eseguire controlli per accertare la corretta utilizzazione del Logo;
 - comunicare all'ENTE PARCO REGIONALE AREA VULCANICA DI ROCCAMONFINA E FOCE GARIGLIANO le non conformità ai requisiti del presente disciplinare riscontrate e, ove possibile, le azioni correttive che il beneficiario deve intraprendere;

Art. 16 – Sanzioni

1. In caso di violazioni del presente disciplinare, il Direttore dell'ENTE PARCO REGIONALE AREA VULCANICA DI ROCCAMONFINA E FOCE GARIGLIANO, su notifica dell'Ente gestore dell'Area protetta, può irrogare, con provvedimento motivato, una delle seguenti sanzioni:
 - a) sospensione della concessione d'uso del Logo;
 - b) revoca della concessione d'uso del Logo.
2. Nel caso in cui un beneficiario dovesse continuare a far uso del Logo dopo il provvedimento di sospensione o di revoca, l'ENTE PARCO REGIONALE AREA VULCANICA DI ROCCAMONFINA E FOCE GARIGLIANO si riserva di adire le vie legali;
3. I provvedimenti di cui al precedente punto 2, dovranno essere comunicati al beneficiario mediante lettera raccomandata A/R;
4. Avverso detti provvedimenti è ammesso ricorso ad un Collegio Arbitrale i cui componenti siano nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo in comune accordo o, in mancanza di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma;
5. In caso di accordo, gli Arbitri dovranno decidere in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme del Codice di Procedura Civile relative all'arbitrato rituale (art.816 e segg.).

Art. 17 – Entrata in vigore.

1. Il presente disciplinare entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

Art. 18 – Norme transitorie

1. Il disciplinare per la concessione d'uso del logo adottato dall'Ente Parco restano in vigore esclusivamente per le concessioni d'uso già in essere, per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore

del presente disciplinare. Ogni nuova concessione d'uso deve essere conforme alle disposizioni del presente disciplinare;

2. È fatta salva la possibilità dei beneficiari di cui al comma precedente di richiedere, alle condizioni previste dal presente disciplinare, l'uso del Logo ""PARCO REGIONALE ROCCAMONFINA FOCE GARIGLIANO" " anche prima della scadenza del periodo transitorio di tre anni;
3. I beneficiari di cui al comma 1 devono comunque acquisire i requisiti previsti nel presente disciplinare entro tre anni dall'entrata in vigore del presente disciplinare.

ALLEGATO I

Il Logo "*PARCO REGIONALE ROCCAMONFINA FOCE GARIGLIANO*" Il segno grafico e il logotipo.

ALLEGATO II

Fac-simile della domanda di concessione dell'uso del Logo.

ALLEGATO I

Il Logo "PARCO REGIONALE ROCCAMONFINA FOCE GARIGLIANO" Il segno grafico e il logotipo.



ALLEGATO II

Fac-simile della domanda di concessione dell'uso del Logo

“PARCO REGIONALE ROCCAMONFINA FOCE GARIGLIANO” - Da trasmettere a mezzo email all'indirizzo info@parcodiroccamonfina.it dell'Ente PARCO REGIONALE AREA VULCANICA DI ROCCAMONFINA E FOCE GARIGLIANO sito in Piazza S.Domenico - Sessa Aurunca 81037, (CE).

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, nella qualità di titolare della ditta di seguito indicata,

DICHIARA

a) Dati del richiedente:

- Cognome.....;
- Nome.....;
- Codice fiscale
- Data di nascita.....;
- Comune di nascitaProvincia.....;
- Indirizzo di residenza.....;
- Comune.....Provincia.....;
- Telefono..... Fax Email.....

b) Dati relativi all'impresa richiedente:

- Ragione sociale.....;
- Forma giuridica.....;
- Indirizzo.....
(per l'identificazione della o delle unità produttive il richiedente allega una visura catastale e la planimetria dell'azienda);
- Telefono..... Fax..... Email.....;
- Partita IVA.....;
- Codice Fiscale.....;
- n° iscrizione Registro Imprese c/o CCIAA di
- Anno di iscrizione..... Sezione.....;

CHIEDE

La concessione dell'uso del Logo “PARCO REGIONALE ROCCAMONFINA FOCE GARIGLIANO”, per i seguenti prodotti:

(specificare se si tratta di prodotti tradizionali o prodotti con certificazione DOP, IGP, STG, biologico, indicando in tal caso l'Ente certificatore e gli estremi della certificazione (numero e data di rilascio);

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

A tal fine dichiara di conoscere ed accettare il disciplinare di concessione d'uso del Logo e si impegna a:

- 1) non modificare in alcun modo il simbolo grafico;
- 2) non alienare il logo in alcun caso;
- 3) rispondere di ogni abuso e/o uso distorto del logo;
- 4) non utilizzare o registrare simboli identici o simili al logo o comunque che si ispirino allo stesso;
- 5) inviare su richiesta le informazioni necessarie per l'aggiornamento del Registro e consentire le verifiche *in situ* da parte del personale dell'ENTE PARCO REGIONALE AREA VULCANICA DI ROCCAMONFINA E FOCE GARIGLIANO o da delegati;
- 6) partecipare attivamente alle azioni collettive di valorizzazione della produzione che saranno promosse dall'Ente Parco;
- 7) adottare, nella propria attività, standard di progressivo miglioramento della qualità del prodotto e dell'ambiente;
- 8) operare nel rispetto dell'ambiente seguendo ogni possibile accorgimento per ridurre al minimo possibile l'impatto ambientale della propria attività;
- 9) non intraprendere attività contrarie alle finalità istitutive dell'Area Naturale Protetta o lesive del patrimonio e dei valori dell'Area stessa;
- 10) promuovere, anche attraverso specifiche modalità di commercializzazione, un'immagine di qualità dell'Area Naturale Protetta interessata, in particolare prendendo in considerazione i principi contenuti nella Carta Europea per il Turismo Sostenibile;
- 11) comunicare tempestivamente all'Ente Parco qualsiasi variazione di uno dei requisiti o delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione d'uso del Logo.
- 12) di aver effettuato il versamento della quota annuale, mediante bonifico sul seguente codice **IBAN n.IT70P062307505000056811965** del conto di tesoreria intestato all'Ente Parco Regionale Area Vulcanica Roccamonfina e Foce Garigliano, Largo S. Domenico c/o chiostro S. Domenico Primo Piano sc. sx, in Sessa Aurunca 81037 (CE), con indicazione specifica della causale (Domanda di Concessione per uso del Logo dell'Ente Parco), allegando una copia di tale versamento alla presente domanda.

Luogo e data

Firma del richiedente

.....

Si autorizza al Trattamento dati personali e tutela della privacy

Firma del richiedente